



COMUNE DI CASOLI

Prov. di Chieti



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698

66043 - CASOLI

Tel. 0872/99281 - Fax 0872/993748

**IV SETTORE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA**



REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE

Tipologia "A" (L.R. 23 Dicembre 1999, n. 135)

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2005

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

- 1) Il mercato su spazi ed aree pubbliche è di tipo periodico a cadenza settimanale e vi operano solo venditori autorizzati a tale commercio. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. n. 114/98, dalla Legge Regionale n. 135/99, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti e ad esso riferibili.
- 2) Il mercato può essere:
 - ordinario con merceologia libera;
 - per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici (alimentare e fiori – non alimentare)
 - specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico.

ART. 2

DIMENSIONAMENTO

1. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato settimanale, come meglio specificato nella planimetria allegata, che forma parte integrale del presente Regolamento, coprono una superficie complessiva pari a mq. 2.232, dei quali mq. 187 sono riservati ai venditori di prodotti alimentari e fiori, mq. 146,5 ai venditori di prodotti agricoli di produzione propria e mq. 1.898,5 ai venditori di prodotti non alimentari.
2. Detti spazi sono così delimitati:
 - a) Area riservata alla vendita di prodotti alimentari: totale n. 7 posti;
 - b) Area riservata alla vendita di prodotti non alimentari: totale n. 48 posti;
 - c) Area riservata alla vendita da parte di produttori agricoli: totale n. 8 posti;
3. Come si rileva dalla allegata planimetria, i posti
 - dal n. 1 al n. 12 sono riservati ai venditori di prodotti alimentari e fiori, tranne i posti n. 6 e n. 8 che sono riservati ai venditori di prodotti agricoli;
 - i posti individuati dal n. 1 Bis (situati a inizio mercato, lato sx) al n. 6 Bis (situato a fine mercato, lato sx) sono riservati ai venditori di prodotti agricoli (questi posti, al di là della numerazione "bis", sono comunque ricompresi nel numero totale dei posti di cui al punto 3);
 - tutti gli altri posti sono riservati ai venditori di prodotti non alimentari;
4. in caso di assenza di un operatore assegnatario di posteggio, lo stesso posto, temporaneamente libero, potrà essere occupato unicamente dagli "spuntasti" che vendono i medesimi prodotti dell'operatore assegnatario assente.

ART. 3

SEDE

- 1) Il mercato settimanale si svolge sulle aree pubbliche e altri spazi di disponibilità pubblica così come individuato nella planimetria allegata, nella quale sono evidenziati:
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 - b. Il totale dei posteggi riservati agli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli.
 - c. Il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.
- 2) Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina lo svolgimento del mercato settimanale tenendo conto delle esigenze della viabilità e del traffico (art. 50 del D.Lgs. 267/2000).

ART. 4

GIORNATE E ORARI DI MERCATO

- 1) Il mercato settimanale ha luogo nella giornata del Venerdì. Nel caso che il giorno, così come definito, coincida con una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato si terrà regolarmente, salvo che l'area interessata non sia necessaria per lo svolgimento di altre manifestazioni programmate dall'Amministrazione comunale. In tal caso il mercato verrà sospeso con apposito provvedimento, dandone notizia agli operatori.
- 2) E' obbligatoria la permanenza nel mercato dei venditori per tutto l'orario di vendita. La cessazione delle vendite e l'abbandono non giustificato e quindi non autorizzato, produrrà l'annotazione quale assenza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12, lett. c);
- 3) Di norma non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° Gennaio, 25 e 26 Dicembre e nel giorno 8 Ottobre (Festa Patronale).
- 4) Quando il giorno di mercato ricade in un giorno di fiera, il mercato settimanale di cui al presente Regolamento non ha luogo.
- 5) In caso di oggettive situazioni atmosferiche avverse, nonché, qualora per tali motivi si verifici che il 50% degli operatori concessionari di posteggio non predispongono l'esposizione della merce (salva la facoltà degli altri operatori di esercitare l'attività in dette condizioni) non vengono conteggiate le assenze e le presenze da parte degli addetti alla vigilanza.
- 6) Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, tale orario dovrà comunque essere compreso tra le ore 07.00 e le ore 14.00.
- 7) Il posto assegnato dovrà essere occupato al massimo entro le ore 08.00, decorso tale ora, i posti non occupati saranno assegnati agli spuntisti.
- 8) L'orario di vendita è in ogni caso lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 5

ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. L'assegnazione dei posteggi, in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 135/99;
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione. Le domande vanno presentate in bollo.
3. Non è ammessa la possibilità di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato settimanale;
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di posteggio nell'ambito di tale mercato sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene previa effettuazione degli spostamenti di posteggio per i fini di cui al successivo art. 8.

ART. 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 della Legge Regionale n. 135/99 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato settimanale, semprechè rilevate e/o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
- 2) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato settimanale.
- 3) Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 5) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati o autocertificati in relazione alle previsioni di cui al punto 4 che precede).

ART. 7

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo diverso accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla posizione che occupano attualmente nel mercato settimanale, partendo dal n. 1 e nel rispetto delle zone destinate ai venditori di prodotti alimentari e di prodotti di produzione propria.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio secondo i criteri di cui al punto precedente.

ART. 8

SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, qualora si rendesse necessario, di effettuare miglorie al mercato settimanale, applicando i seguenti criteri:
 - a) Gli spostamenti di posteggio per miglория sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del mercato settimanale, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati.
 - b) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo i principi stabiliti dall'art. 7, comma 1.

- c) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- d) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
- e) Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 9

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

- 1) I posteggi liberi o in quanto temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente agli spuntasti sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 135/99.
- 2) Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

ART. 10

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

- 1) E' ammesso lo scambio consensuale dei posteggi unicamente per quelli per i quali sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
- 2) La domanda, in bollo, deve essere presentata congiuntamente dagli interessati, indicando il numero dei posteggi.
- 3) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, resta in capo ai soggetti originari.

ART. 11

AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi liberi e non ancora riassegnati in concessione.

ART. 12

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di concedere, su domanda, una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per un periodo di tempo complessivo superiore a 3 mesi nel corso dell'anno solare, sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, volontariato di Protezione Civile e incarichi elettivi pubblici.
 - d) Rinuncia all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
 - 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati la mancata presenza al mercato settimanale per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, volontariato di Protezione e incarichi elettivi pubblici.
 - 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.
 - 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 13

PLANIMETRIA E REGISTRO DI MERCATO - GRADUATORIA SPUNTISTI

- 1) Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro degli "spuntasti".

ART. 14

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Non esibire la propria autorizzazione originale agli organi di vigilanza comporta la pena dell'esclusione temporanea dal mercato per un periodo fino a 4 (quattro) giornate e la sanzione prevista all'art. 22.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di un posteggio.
- 3) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 4) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 5) Le merci debbono essere ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, quadri ed articoli di arredamento, nonché vimini, è consentita l'esposizione a terra della merce. Il tendone o l'ombrellone posto a

copertura del banco, potrà sporgere fino ad un massimo di cm. 50 dal banco di vendita e avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50 e non dovrà in alcun modo creare disagi ad altri operatori. In ogni caso, questi non dovrà costituire intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, o passi carrabili e dovrà essere assicurato il passaggio ad automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento.

- 6) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito, oltre che degli automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento, anche nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 7) Gli operatori assegnatari **devono contenersi nell'area indicata** e sistemarsi nei modi prescritti. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori dovranno preventivamente informare la pubblica Amministrazione al fine di ottenerne l'assenso. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 8) Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti, tranne che in caso di maltempo e unicamente per proteggere la merce in vendita. L'esposizione aerea di merce è consentita nei lati a ridosso di muri, edifici e simili: ove queste strutture non esistano è ammessa l'esposizione di capi su un solo lato da concordare con gli addetti alla vigilanza del mercato.
- 9) Nell'area di mercato è consentito ai venditori di tenere i propri veicoli, a condizione che, gli stessi, rimangano entro lo spazio assegnato; diversamente dovranno essere portati in area adibita a parcheggio entro l'orario di inizio delle vendite.
- 10) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio e spuntisti di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti nelle apposite buste loro consegnate ogni Venerdì.

ART. 15

PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi nel rispetto delle leggi vigenti in materia; altresì non può in nessun caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta delle merci esposte al pubblico.

ART. 16

CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

- 1) La vendita dei generi alimentari è soggetta al controllo dell'autorità sanitaria.
- 2) Gli strumenti destinati alla pesatura dovranno essere regolarmente bollati, puliti e collocati frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare agevolmente il peso delle derrate.
- 3) Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei giocattoli o altri oggetti abbinati a dolciumi.

ART. 17
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

- 1) Nell'area di mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, gridare, importunare e richiamare il pubblico con atti, parole ed offerte insistenti, fare schiamazzi, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso.
- 2) E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per l'estrazione a sorte. I venditori di dischi, musicassette e radio per lo svolgimento della loro attività di vendita debbono mantenere il volume entro limiti di moderazione e, comunque, spegnere le loro attrezzature su richiesta degli organi di vigilanza, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 22.

ART. 18
CONCESSIONI DI POSTEGGIO

- 1) I venditori vengono muniti di regolare concessione comunale specificante il numero del posteggio, la sua localizzazione e la superficie assegnata.
- 2) Tale concessione scade il 31 dicembre di ogni decennio e si rinnova tacitamente per un altro decennio.

ART. 19
SUBINGRESSI

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione.
- 2) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 3) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

ART. 20
CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

ART. 21
RICHIAMO ALLE NORME TRIBUTARIE

- 1) Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni giornaliere sono assoggettabili al pagamento delle tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme, nonché dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale.

ART. 22
SANZIONI

1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi della Legge 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:

a) da € 51,64 a € 258,22, chi:

- Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 14;
- Occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- Effettua il commercio in forma itinerante nel centro abitato di Casoli;
- Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 14;
- Incorra nella violazione di cui all'art. 17.

b) da € 516,46 a € 3.098,74, chi:

- non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
- esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali.

c) da € 2.582,28 a € 15.493,71 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:

- esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali .

2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente all'applicazione delle relative sanzioni è il Responsabile del Servizio Commercio del Comune.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche **comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.**

In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Responsabile del Servizio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un **periodo compreso tra n. 2 e 5 mercati.**

ART. 23

VENDITA ITINERANTE – VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) Nel centro urbano di Casoli è vietato il commercio in forma itinerante.
- 2) E' ammessa la vendita da parte dei produttori agricoli in tutti i giorni della settimana, compreso il Venerdì, escluso i festivi, unicamente nei posti e durante le ore disciplinate da apposita Ordinanza del Sindaco.

ART. 24

PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento è pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Casoli per quindici giorni consecutivi.
- 2) Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento di soli costi di riproduzione per come sarà determinato dalla Giunta Comunale. Il presente Regolamento entra in vigore il

ART. 25

Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altro regolamento precedentemente adottato in materia e per quanto non espressamente previsto in esso, si rimanda al D.Lgs. n. 114/98 e alla L.R. n. 135/99, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni apportate ad entrambe le succitate normative.